



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Comune di Botticino - Provincia di Brescia

**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI ALLOGGI
SAP COMUNALI SITI IN VIA F.CARINI N. 17 -
INTERVENTO COFINANZIATO CON FONDI PNRR
M2C4 INVESTIMENTO 2.2
CUP: G24F23000020001**

Allegati:
SCHEMA DI CONTRATTO
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Ubicazione:

Via Carini n. 17 - 25082 Botticino (BS)

Committente:

Comune di Botticino

Progettista:

Studio di Architettura

Dott. Arch. Federico Bana

Via Maria Montessori 49/b, Salò (BS)

Tel. e Fax. 0365 40654 e-mail: archibana@inwind.it

Repertorio n. del

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI BOTTICINO

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI

CIG: CUP:

L'anno il giorno, del mese di

La Responsabile UOC tecnica, arch PELLEGRINO Adele, nata a, il

....., che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante

predetta, C.F./P.IVA che rappresenta nella sua

qualità di Responsabile UOC tecnica di seguito nel presente atto denominato

"Amministrazione Aggiudicatrice".

Il Sig., nato a (BS), il, residente a

..... (BS), in Via, n....., nella sua qualità di

Legale rappresentante, dell'Impresa, con sede legale in

....., Via, n....., C.F./P.IVA:

....., di seguito nel presente atto denominato "Appaltatore"

PREMESSO CHE

a) che con provvedimento n., in data, è stato

approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di " " -

CUP, redatto dalla progettista nell'importo di

euro, di cui euro per lavori da appaltare;

b) che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi (art. 36, comma 2 lett. b), e come

da verbale di gara in data, approvato dal Responsabile del

	servizio con determinazione n. in data, è risultata aggiudicataria	
	l'impresa, con sede legale in, Via, n.,	
	C.F./P.IVA che ha offerto un ribasso del % (.....)	
	sull'importo dei lavori a base d'asta. L'importo di aggiudicazione risulta essere di	
	euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a	
	ribasso, pari ad euro	
	c) che in data è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del	
	Procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione	
	compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata	
	esecuzione delle opere, di cui al prot. interno n	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	le parti convengono stipulano quanto segue:	
	Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto	
	1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa	
 l'appalto dei lavori di	
	2. L'Importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad	
	euro da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a	
	misura, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di	
	cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.	
	Articolo 2 – Allegati al contratto	
	1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:	
	a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19	
	aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;	
	b) Relazione tecnica;	

	c) Quadro economico;	
	d) Cronoprogramma;	
	e) Gli elaborati grafici	
	f) Computo metrico e computo metrico estimativo;	
	g) Computo metrico oneri della sicurezza;	
	h) l'elenco dei prezzi unitari;	
	i) il Capitolato Speciale d'appalto;	
	2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
	Articolo 3 – Termini, penali e proroghe	
	1. L'esecuzione dei lavori dovrà avere inizio entro il giorno a seguito della consegna dei lavori risultante da apposito verbale come disciplinato all'art., capo del Capitolato Speciale di Appalto.	
	2. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.	
	3. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.	
	4. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile	

all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente
sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

2. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

1. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

2. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 4 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi

1. L'appaltatore avrà diritto, quindi a pagamenti in unica soluzione al termine dei
lavori, salvo trattenute di legge.

2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

4. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.)

5. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto
in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a

quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Articolo 5 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fidejussoria n. emessa da in data per un importo di euro

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

	regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei	
	lavoratori comunque presenti in cantiere.	
	6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione	
	della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di	
	inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da	
	corrispondere all'appaltatore.	
	Articolo 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione	
	1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103,	
	comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 emessa da n. in data	
 che prevede una somma assicurata così suddivisa:	
	- PARTITA 1 Opere oggetto del contratto: €.....	
	PARTITA 2 Opere preesistenti € 100.000,00	
	- PARTITA 3 Demolizioni € 50.000,00	
	per un importo di € al fine di tenere indenne	
	l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa	
	determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente	
	progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una	
	garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla	
	data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito [di	
	euro 500.00,00] non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del	
	D.lgs. n. 50/2016.	
	Articolo 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e	
	assistenza	
	1. L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel	

	contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il	
	settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i	
	dipendenti dalla vigente normativa.	
	3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo	
	l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a	
	favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti	
	insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.	
	Articolo 8 – Adempimenti in materia antimafia	
	Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltatore attesta l'insussistenza o meno di una	
	delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del	
	medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto	
	contrattuale.	
	Tramite l'applicativo AVCPASS sono stati acquisiti i certificati del casellario	
	giudiziale, il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da	
	reato e il certificato di regolarità fiscale per i soggetti obbligati che risultano:	
	negativi.	
	I certificati dei carichi pendenti, acquisiti presso il tribunale di Brescia, risultano	
	negativi.	
	Ai sensi l'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, si applica la clausola risolutiva	
	espressa ex art. 94 del D.lgs. n. 159/2011 il quale si intende qui integralmente	
	riportato.	
	Articolo 9 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa	

	1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.	
	2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016	
	3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:	
	– Qualora la ditta appaltatrice non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.	
	Articolo 10 – Domicilio	
	1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio in,	
	ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.	
	Articolo 11 – Modalità di pagamento	
	1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.	
	2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 13 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice.	
	3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere	

	e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione	
	Aggiudicatrice.	
	4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del	
	contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario	
	ed il luogo del pagamento delle somme cedute.	
	5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità	
	può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non	
	autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.	
	6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF	
	03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Botticino – U.O.C. Tecnica, “codice	
	univoco ufficio” (IPA) UFQAXB e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura.	
	Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione	
	dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal	
	fornitore sulla fattura.	
	Articolo 12 – Anticipazione	
	1. Ai sensi dell’art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, all'appaltatore sarà	
	riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 30 % del valore dell'importo	
	contrattuale e quindi pari ad € che verrà recuperata	
	progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto	
	puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.	
	2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente	
	ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da	
	parte della stazione appaltante.	
	3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di	

effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 13 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano

idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo il/i signori:

-

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche:

....., filiale di

IBAN: IT.....

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 14 – Capitolato generale d'appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 15 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia.

Articolo 16 – Cessione del contratto – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 17 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i..

Articolo 18 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 così come integrato dal D.Lgs. 101/2018.

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Botticino quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, così come integrato dal D.Lgs. 101/2018, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA E. SALGARI".

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione

senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 19 – Codice di comportamento; divieto di pantouflage

Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Botticino (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 04/12/2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici stessi. Il Contraente è stato informato che, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter d.lgs. 165/2001, i dipendenti del Comune di Botticino che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'appaltatore stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all'appaltatore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi

tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 20 – Norma di rinvio

Per quant'altro non espressamente previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice Civile.

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO -
Certificatore firma digitale: - Validità firma digitale fino al
..... Firma digitale nr:

F.to per l'Appaltatore

Il Sig., nato a, il
....., residente a, in
....., n....., nella sua qualità di Legale rappresentante,
dell'Impresa, con sede legale in
....., Via, C.F./P.IVA:
Certificatore firma digitale: - Validità firma digitale fino al
..... - Firma digitale nr: